

Protocollo di Intesa

tra

Ambasciata del Burundi In ITALIA

e

Centro di Cultura Diplomatico BURUNDI in Italia

e

**Auge Università
ITALIA**

e

Carpe Diem SPA APS

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/03
ed è iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro n.00000001
del 10/10/2023



Ambasciata del Burundi in Italia con il Centro di Cultura Diplomatico Burundi in Italia e Auge Università con APL Carpe Diem SPA (di seguito indicati singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”).

Convinti che la cooperazione internazionale nei settori dell'istruzione e la formazione per l'avviamento al lavoro rafforzi le relazioni amichevoli tra i due Paesi e promuove lo sviluppo economico con reciproci benefici;

Desiderosi di rafforzare lo sviluppo delle relazioni di cooperazione esistenti tra i due Paesi e di aumentare il livello di cooperazione nel campo dell'istruzione per l'avviamento al lavoro ;

Considerando gli interessi e i valori condivisi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione del lavoro e la volontà di incoraggiare la cooperazione tra le loro rispettive comunità ;

Hanno definito il seguente Protocollo di Intesa, di seguito indicato come “Protocollo”:



Articolo 1

Scopo della cooperazione

Il presente Protocollo mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori della Formazione per l'avvio al lavoro tra le Parti attraverso azioni e programmi congiunti volti a sostenere la mobilità di studenti-lavoratori , la realizzazione di progetti per l'attivazione di percorsi di studio finalizzati all'ingresso al lavoro dei cittadini del Burundi ;

Articolo 2

Forme di cooperazione

La cooperazione tra le Parti nell'ambito del presente Protocollo si articola nelle seguenti attività:

- a) Incoraggiare la cooperazione tra gli istituti di istruzione e scambiare informazioni e punti di vista su questioni di carattere scientifico e tecnologico;
- b) Promuovere la partecipazione a conferenze regionali e internazionali, simposi, workshop ed eventi legati all'istruzione per l'inserimento nel lavoro;
- c) Incoraggiare la mobilità in entrata e in uscita, bidirezionale, di studenti, docenti e lavoratori;
- d) Sostenere e promuovere la ricerca accademica e l'insegnamento delle lingue, delle letterature, delle culture e delle storie di entrambi i Paesi;
- e) Favorire lo scambio di personale lavoratore accademico e non , amministrativo, docenti, scienziati, ricercatori, esperti di scienza e tecnologia, altresì cooperando allo sviluppo delle risorse umane;
- f) Promuovere la collaborazione diretta tra gli istituti di istruzione e le aziende pubbliche e private dei due Paesi;
- g) Implementare i progetti congiunti tra gli istituti di istruzione , di ricerca e le imprese in tutti i settori merceologici , dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (tenendo conto delle aree di cooperazione di comune interesse, come agritech, water management e protezione del Mare e dell'ambiente);
- h) Promuovere l'imprenditorialità, le startup innovative e gli "spin-off";



- i) Promuovere la collaborazione congiunta in programmi multilaterali rilevanti (ad esempio PRIMA, Horizon Europe, Erasmus* ecc.);
- j) Altre forme di cooperazione identificate congiuntamente dalle Parti.

Articolo 3

Principi di Cooperazione

- 1. Le attività di cooperazione saranno implementate nel rispetto dei principi di reciprocità, mutuo vantaggio, eccellenza ed equità.
- 2. Le Parti identificheranno le aree di cooperazione di comune accordo, sulla base delle priorità nazionali condivise.

Articolo 4

Modalità di implementazione

I dettagli relativi al contenuto, allo scopo e alle modalità di implementazione delle attività e/o dei programmi di cooperazione da idealizzare nell'ambito del presente Protocollo possono essere definiti in successivi accordi specifici, conclusi tra le istituzioni competenti dei due Paesi designate dalle Parti.

Articolo 5

Comitato direttivo congiunto

- 1. Al fine di implementare e seguire le attività di cooperazione previste dal presente Protocollo, sarà istituito un comitato direttivo congiunto per l'istruzione (di seguito anche solo "Comitato"). Il Comitato Composto da un massimo di tre (3) membri nominati da ciascuna Parte e la sua composizione potrà essere modificata di comune accordo tra le Parti.
- 2. Le funzioni del Comitato saranno:
 - a) l'elaborazione di un piano di lavoro per l'attuazione del presente Protocollo;
 - b) la formulazione di politiche e linee guida sugli obiettivi del presente Protocollo nei settori dell'istruzione per l'avvio al lavoro, della scienza, dell'innovazione e della tecnologia;
 - c) la definizione di eventuali aree prioritarie di cooperazione che le Parti dovranno approvare di comune accordo.

3. Il Comitato opererà attraverso lo svolgimento di riunioni biennali in presenza o in videoconferenza in date convenute tra le Parti o per corrispondenza. Il Comitato redigerà documenti che conterranno, trall'altro, la valutazione delle attività di cooperazione passate e presenti e la pianificazione degli obiettivi futuri.
4. I costi delle missioni relative al Comitato saranno coperti dalle risorse disponibili nel bilancio di ciascuna Parte. Non è prevista alcuna remunerazione per la partecipazione alle riunioni del Comitato.
5. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti stipuleranno un protocollo tecnico specifico, che definirà i settori di interesse prioritari in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 6

Aspetti finanziari e implementazione

1. Le attività previste dal presente Protocollo saranno implementate dalle Parti in base alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali della Repubblica del Burundi .
2. Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e le proprie spese per la partecipazione alle attività previste dal presente Protocollo. La capacità di ciascuna Parte di svolgere le attività e i programmi previsti dal presente Protocollo sarà soggetta alla disponibilità dei suoi fondi, delle risorse umane e delle altre risorse attinte da singoli progetti di intervento Europeo-Italiano.
3. Le attività di cooperazione che dovessero coinvolgere altri enti interessati non comporteranno alcuno scambio di fondi; ogni ente interessato alle attività di cooperazione sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dettagli relativi a qualsiasi aspetto finanziario futuro saranno definiti congiuntamente tramite accordi successivi tra le Parti.



Articolo 7

Diritti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiranno che gli enti e le istituzioni coinvolti/e nelle attività di cooperazione assicurino un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'attuazione dei progetti e delle attività nell'ambito del presente Protocollo;
2. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sarà garantita in accordo con le legislazioni Burundi e italiana in materia di proprietà intellettuale e con il diritto internazionale applicabile;
3. Il riconoscimento del contributo offerto da ciascuna Parte ai progetti congiunti sarà espressamente menzionato nelle pubblicazioni derivanti dalle attività previste dal presente Protocollo, secondo i termini decisi di comune accordo dalle Parti;
4. Nell'applicazione del presente Protocollo, nessuna informazione riguardante una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terze parti o trattata in modo incompatibile con le finalità del presente Protocollo senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento dei dati che ha fornito tali informazioni.

Articolo 8

Legge applicabile

1. Il presente Protocollo non costituisce un accordo internazionale che possa comportare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere intesa ed esercitata come un obbligo o un impegno legale delle Parti.
2. Il presente Protocollo sarà implementato in conformità alle legislazioni Burundi e italiana, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 9

Durata e termine

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma e rimarrà valido per cinque (5) anni. Le Parti possono decidere di estendere la durata del presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo notificando all'altra la propria intenzione di recedere almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista.
3. La risoluzione di questo Protocollo non influirà sulle attività di cooperazione già in corso.
4. Le Parti possono modificare il presente Protocollo per iscritto, di comune accordo.
5. Eventuali differenze nell'interpretazione e/o implementazione del presente Protocollo saranno risolte in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Sintesi ed Operatività delle Parti :

AUGE UNIVERSITA' :

Attraverso la Piattaforma UNIVERSITARIA On-Line si impegna ad erogare GRATUITAMENTE il corso di lingua Italiana per i Cittadini del Burundi della durata di 40 ore ;

Si impegna ad erogare gratuitamente una volta che il cittadino del Burundi arriva in Italia ,il **Corso** con tirocinio lavorativo in Italia della durata di 400 per lavori per qualifica lavorativa:

Elettricista Impiantista;

Idraulico -impianti di condizionamento;

Operaio Edile;

Conducente macchine da cantiere non targate;

Pasticciere;

Piazzaiolo;

Agricoltore ;

Magazziniere;

Addetto al carico e scarico merci;

Addetto scaffalista per centri commerciali food e non food



CARPE DIEM SPA APL :

si impegna a seguire e disbrigare la pratica documentale per avviare alle procedure del permesso di soggiorno per scuola/avvio al lavoro dei cittadini del Burundi che aderiscono al progetto;

La registrazione come agenzia del lavoro della figura lavorativa e curare l'inserimento nel tessuto lavorativo Italiano in deroga alla legge Flussi e nel rispetto del progetto d'inserimento controllato e formato come previsto dalle normative vigenti in materia.

Ambasciata del Burundi in Italia con il proprio centro diplomatico di Cultura del Burundi In Italia :

si impegna a rendere operativa l'iniziativa presso le istituzioni pubbliche del burundi e coordinare la partecipazione al progetto dei cittadini del Burundi , con l'impegno di vigilare le fasi di sviluppo e coordinare i Flussi d'ingresso, favorendo le identificazione dei soggetti Burundiani aderenti.

Ernest NDABASHINZE
Ambassador

